

RICHIAMATA la Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12, che all'art 40 "Azioni per favorire l'inclusione sociale" prevede "Per la rimozione delle cause di disagio sociale gli enti locali, unitamente ad enti preposti alla formazione professionale e alle attività occupazionali, realizzano programmi e percorsi protetti per la qualificazione professionale e l'avvio al lavoro anche tramite tirocini, laboratori e forme di sostegno economico (borse lavoro), per facilitare l'ingresso della persona con disagio nelle attività produttive";

RICHIAMATO altresì il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 (PSIR), approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 18 del 06/08/2013, con particolare riferimento alle azioni 9b) *Sostegno al reddito attraverso l'attivazione sociale e l'accompagnamento al reinserimento e* 9c) *Percorsi individualizzati di attivazione e inclusione sociale*;

DATO ATTO che le disposizioni inerenti i suddetti strumenti di inclusione sociale sono ormai datate, in quanto riferite alle deliberazioni della Commissione Regionale per l'Impiego della Liguria del 9 settembre 1993 e del 8 giugno 1994, all'art. 47 della Legge Regionale 6 giugno 1988 n. 21, ai progetti obiettivo di cui alla delibera di Consiglio Regionale n. 44 del 6 luglio 1999 (Piano Triennale dei Servizi Sociali 1999-2001) e alla circolare del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali n. 131357 del 15 novembre 1999;

CONSIDERATO necessario procedere alla revisione delle disposizioni in materia secondo i principi della semplificazione amministrativa e sburocratizzazione ;

VALUTATO opportuno procedere a nuove disposizioni regolamentari della materia, anche al fine di evidenziare il carattere propriamente sociale e socio-educativo dei percorsi di inserimento di soggetti deboli e differenziare tali strumenti dai percorsi lavorativi quali normati ai sensi della l.r. 1 agosto 2008 n. 30 e dalla conseguente DGR 555/2012 "tirocini" lavorativi e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il documento "Disposizioni attuative della disciplina regionale per i percorsi di attivazione e inclusione sociale a supporto delle fasce deboli ai sensi dell'art. 40 della l.r. 24 maggio 2006 n. 12", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed elaborato su proposta del gruppo di redazione delle suddette schede 9b) e 9c) dello PSIR, composto da referenti della Regione Liguria, dell'Agenzia Liguria Lavoro, dei servizi sociali e sanitari territoriali competenti per materia e delle realtà del Terzo Settore attive nel campo dell'inclusione sociale;

PRESO ATTO che il suddetto documento è stato sottoposto nella seduta del 16/09/2013 al Comitato regionale di coordinamento ex art.7 dlgs 81/2008, che nulla di ostativo ha rilevato

Su proposta dell'Assessore alle politiche sociali, terzo settore, cooperazione allo sviluppo, politiche giovanili e pari opportunità, di concerto con l'Assessore alle risorse finanziarie e controlli, patrimonio e amministrazione generale, istruzione, formazione, università

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare il documento "Disposizioni attuative della disciplina regionale per i percorsi di attivazione e inclusione sociale a supporto delle fasce deboli ai sensi dell'art. 40 della l.r. 24 maggio 2006 n. 12" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. di dare mandato all'Agenzia Liguria Lavoro di garantire la diffusione a tutte le AA.SS.LL., ai Distretti Sociali ed agli altri soggetti interessati.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.